



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1662 del 2024, proposto da (...), in proprio e in qualità di capogruppo dell'RTI con le mandanti (...) (...), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG (...), rappresentata e difesa dagli avvocati F. M., S. G., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

(...), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati D. F., G. G., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

(...) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e in qualità di mandataria del RTI con (...) e (...), rappresentata e difesa dagli avvocati M. Z., A. C., A. M., con domicilio eletto presso lo studio (...);

(...) non costituite in giudizio;

(...) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati S. C., F. G., con domicilio eletto presso lo studio (...)

per l'annullamento

- del provvedimento di aggiudicazione n. 22 del 3.10.2024, comunicato in data 4.10.2024 in favore dell'ATI (...) (mandataria) (...) (mandante) – (...) (mandante);
- della determina di nomina dei componenti della commissione di gara;
- di tutti i verbali di gara di seduta pubblica e riservata, per come meglio specificato nell'atto;
- della proposta di aggiudicazione e della graduatoria definitiva;
- della *lex specialis* di gara nelle parti meglio specificate e contestate nel presente atto;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale;

nonché per la condanna

dell'Amministrazione resistente, previa declaratoria ai sensi degli artt. 121 e 122 del D.lgs. n. 104/2010 di inefficacia *ex tunc* del contratto nelle more eventualmente sottoscritto, al risarcimento del danno da disporsi in forma specifica mediante il rinnovo delle operazioni di gara ovvero, in subordine, per l'annullamento della procedura di gara, ovvero, in via gradatamente subordinata, da disporsi per equivalente per come sarà eventualmente meglio puntualizzato in corso di causa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di (...)

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente ha impugnato gli esiti della procedura per l'affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione del (...), che include il rifacimento del fondo, interventi geotecnici e il rinforzo murature esistenti.

La società si è classificata terza, con il punteggio complessivo di 75,381, di cui 55,381 per l'offerta tecnica; l'aggiudicataria ha ottenuto il punteggio complessivo di 93,58, di cui 74,64 per l'offerta tecnica, e la seconda classificata ha conseguito il punteggio di 76,06, di cui 56,26 per l'offerta tecnica.

Il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa: il parametro F del punteggio tecnico premiava la riduzione dei tempi di esecuzione, aspetto di rilievo in quanto l'intervento implica la disattivazione del canale e provoca, per la stazione appaltante e i concedenti, un effetto di riduzione della produzione idroelettrica che si è così inteso limitare.

Tanto la ricorrente che la seconda classificata hanno proposto una riduzione dei tempi di lavoro previsti dal bando superiore al 50%, sull'assunto dell'esecuzione contemporanea di due lotti.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico la commissione giudicatrice ha deciso di avvalersi di un supporto tecnico esterno; in specifico ciò è avvenuto per la valutazione di tre sub-criteri: A.1 (organizzazione del cantiere), B.1 (iniezioni per il consolidamento sponde ed impermeabilizzazione delle stesse) e B. 2 (sicurezza), di cui si è anche ritenuto di valutare le interferenze con il criterio F, relativo alla riduzione delle tempistiche.

All'esito di due relazioni tecniche di supporto – demandate l'una al (...), che incaricava un professore il quale a sua volta si avvaleva di un *team* appartenente ad una società di professionisti, e l'altra al progettista – la commissione formulava in via definitiva i punteggi; in particolare, pur attribuendo alla ricorrente il punteggio massimo per il criterio relativo alla riduzione delle tempistiche (criterio da valutarsi, ai sensi della legge di gara, secondo il sistema matematico dell'interpolazione lineare), la commissione rideterminava i punteggi discrezionali interferenti con le tempistiche, tenendo conto delle criticità potenzialmente indotte dalla compressione dei tempi ed evidenziate dai tecnici interpellati. Lamenta parte ricorrente:

1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 93 del d.lgs. n. 36/2023; l'incompetenza dei componenti della commissione di gara. La commissione sarebbe stata priva di competenze specifiche ed indispensabili per valutare le offerte, come reso palese dalla circostanza di avere delegato la valutazione al Politecnico, per altro limitatamente a due delle offerte pervenute. Ancora la stazione appaltante non avrebbe pubblicato i *curricula* dei commissari sul portale trasparenza, il che precluderebbe di valutarne le competenze; in ogni caso la commissione avrebbe illegittimamente rivisto, all'esito dell'approfondimento tecnico demandato al Politecnico, anche i punteggi già assegnati, il che individuerebbe un nesso

logico tra l'incompetenza della commissione e gli esiti della gara, idoneo a supportare la censura dedotta.

Una ulteriore incongruità emergerebbe con riferimento alla nomina del presidente: la stazione appaltante ha richiesto alla Provincia (...) due nominativi come possibili presidenti, precisando anche le categorie di opere oggetto di gara; tra queste è rilevante la OS21, che comprende opere di carattere geotecnico; con riferimento a tale aspetto nessun componente la commissione sarebbe stato specificamente competente.

Ancora la richiesta di un nominativo ai fini della presidenza della commissione è stata formulata in data 6.2.2024, si presume dopo le 12:00 (termine di scadenza per la presentazione delle offerte); la richiesta veniva riscontrata lo stesso giorno alle 14:07, indicando un unico nominativo già anche in possesso della prescritta autorizzazione; la nomina avveniva il giorno successivo; il tutto denoterebbe una incongruenza procedurale; 2) la violazione e falsa applicazione della *lex specialis* di gara; violazione e falsa applicazione dei punti 11.3 e 12.2 del disciplinare di gara, nonché degli artt. 18 co. 7 ultimo periodo e 35 co. 5 del C.S.A. dei lotti I e II; eccesso di potere per illogicità, manifesta irragionevolezza, disparità di trattamento; la legge di gara prevedeva, per la riduzione dei tempi, un meccanismo quantitativo tramite interpolazione lineare; la commissione avrebbe quindi dovuto limitarsi all'applicazione della formula matematica e non ritornare su altri punteggi; la commissione non era chiamata a verifiche di fattibilità tecnica della proposta e al più avrebbe dovuto assegnare 0 al punteggio previsto per la riduzione dei tempi; in ogni caso la legge di gara prevede danni e penali a carico dell'impresa per il caso in cui non riesca a rispettare la tempistica dei lavori proposta, il che rafforzerebbe la serietà dell'offerta. Ancora la ricorrente avrebbe sottoposto l'offerta e il cronoprogramma all'ente certificatore Q.A. International SA; data la presenza di una certificazione di ente terzo la commissione avrebbe dovuto astenersi da ogni valutazione sul cronoprogramma e comunque avrebbe dovuto prendere in considerazione la certificazione;

3) violazione della *lex specialis*; violazione e falsa applicazione dell'art. 12.2 del disciplinare di gara; eccesso di potere per violazione dei principi di collegialità autonomia e indipendenza della Commissione di gara; omessa acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi; violazione del principio di imparzialità; i componenti del Gruppo di lavoro individuato dal Politecnico che hanno predisposto la relazione richiesta dalla commissione non hanno reso alcuna dichiarazione di assenza di conflitto di interesse; nel gruppo erano presenti anche professionisti di una società privata, con il che, di fatto, il Politecnico avrebbe subappaltato la propria attività a un soggetto terzo, senza garanzie di imparzialità;

4) in subordine lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 36/2023; il nuovo codice prevede che le piattaforme di approvvigionamento digitale ottengano la certificazione AGID, mentre la piattaforma utilizzata per la gara non avrebbe questa certificazione e, per tale motivo, la gara dovrebbe essere annullata.

Da ultimo parte ricorrente evidenzia come, nel verbale della terza seduta pubblica, il punteggio della sua offerta tecnica viene indicato in 55.981 mentre, nel quadro riassuntivo propedeutico alla redazione della graduatoria, veniva riportato il punteggio di 55.381; anche se la difformità non incide sull'esito della gara, essa sarebbe sintomatica della scarsa meticolosità della Commissione.

Si costituivano la controinteressata e la stazione appaltante, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.

Con memoria depositata in data 6.12.2024 si costituiva (...) la quale, con memoria depositata in data 8.12.2024, chiedeva a sua volta l'accoglimento del ricorso, con annullamento integrale della gara.

Con ordinanza n. 491/2024 l'istanza di misure cautelari veniva respinta.

Per l'udienza di discussione tanto l'aggiudicataria che la controinteressata hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità della costituzione di (...) in quanto, pur evocata formalmente quale controinteressata, si è costituita oltre il termine di impugnazione chiedendo l'accoglimento del ricorso (...), assumendo il ruolo di cointeressata. Hanno altresì eccepito l'inammissibilità della memoria di replica della ricorrente in quanto depositata senza previo deposito di memoria conclusionale e in ogni caso ritenuta contenere profili di censura parzialmente nuovi.

All'udienza del 19.3.2025 la causa è stata discussa e decisa nel merito.

DIRITTO

L'intervento in giudizio di (...) deve essere dichiarato inammissibile.

Deve premettersi che, per granitica giurisprudenza, la posizione di controinteressato si identifica in termini sostanziali in colui che vanta un interesse opposto al ricorrente e invochi la conservazione degli atti impugnati.

La (...) ancorché destinataria della notifica del ricorso in qualità di presunta controinteressata (poiché seconda classificata in graduatoria, essendo (...) solo terza graduata) ha fatto valere in giudizio, nella sostanza, la posizione di cointeressata, aderendo alla richiesta di rinnovazione integrale della gara con annullamento degli atti impugnati. La ricorrente ha infatti chiesto l'annullamento degli atti con rivalutazione delle offerte e, in subordine, la riedizione della procedura di gara; in ulteriore subordine ha invocato la tutela risarcitoria. La (...) del tutto simmetricamente, ha chiesto accogliersi il ricorso (...), con annullamento degli atti e rinnovazione della procedura. E' evidente come le conclusioni delle due concorrenti siano coincidenti e non contrapposte e come la (...), in questa sede, un interesse all'annullamento degli atti e non alla conservazione degli stessi.

D'altro canto la (...), in qualità di seconda graduata, vantava potenzialmente un interesse diretto, immediato ed autonomo a contestare tanto gli esiti della gara che il suo stesso svolgimento, per rivendicarne la riedizione.

Senonché secondo Cons. St. ad. plen. n. 15/2024 il cointeressato decaduto dall'autonomo diritto ad impugnare non è legittimato all'intervento in giudizio, né in forma litisconsortile né in forma adesivo dipendente, posto che, quanto al primo, l'intervento è in tal caso esplicitamente precluso dall'art. 28 co. 2 c.p.a. e, quanto al secondo, la sua ammissione avallerebbe non ammissibili scelte elusive del termine di impugnazione.

Ne consegue l'inammissibilità dell'intervento spiegato da (...).

Quanto al merito, ritiene il Collegio il ricorso infondato, circostanza che consente di prescindere dalle contestazioni di ammissibilità dell'ultima memoria.

Con il primo motivo si contesta la presunta incompetenza dei componenti della commissione giudicatrice.

La commissione era composta da due ingegneri civili e un geometra; come si evince dai *curricula* in atti si tratta di soggetti esperti in ingegneria civile, ovvero aventi esperienza di lungo corso in lavori pubblici e pianificazione, per altro proprio nello specifico settore di interesse.

In particolare:

il presidente vanta una laurea in ingegneria civile, diverse esperienze come componente di commissioni giudicatrici e collaudo riferiti anche ad opere inerenti sistemi di canali demaniali, attestazioni di qualifica in materia di sicurezza e in qualità di *project manager* di opere pubbliche;

(...) opera per la stazione appaltante dal lontano 2009, svolge il ruolo di RUP in almeno tre rilevanti interventi di potenziamento e ristrutturazione del sistema irriguo legato al canale (...), vanta una abilitazione in sicurezza nei cantieri e una laurea specialistica presso uno studio geotecnico;

(...) opera per la stazione appaltante da oltre trent'anni e vanta pertanto una lunghissima esperienza specifica di gestione, programmazione, progettazione, affidamenti di gare, pianificazione proprio nello specifico settore di interesse per l'affidamento.

Alla luce dei *curricula* prodotti in giudizio e delle pertinenti qualifiche professionali ed esperienze specifiche maturate sul campo, non è discutibile che i componenti della commissione giudicatrice fossero adeguatamente qualificati, secondo quanto prescritto dall'art. 93 del d.lgs. n. 36/2023.

Per pacifica giurisprudenza, la competenza dei commissari va valutata in modo integrato (sia tra i vari componenti sia per il doppio aspetto del titolo di studio e dell'esperienza) e che non è richiesta una perfetta coincidenza tra competenza/esperienza e ogni singolo aspetto di gara, soprattutto aventi carattere di elevata specializzazione. L'adeguatezza professionale non può infatti tradursi, in ipotesi di interventi particolarmente specialistici, nella necessità di puntuale competenza su singoli aspetti.

Ancora, e con specifico riferimento alla figura del presidente, la parte evidenzia una presunta "incongruità" nella nomina; premesso che neppure la ricorrente riesce a declinare la contestazione in termini di "illegittimità", e tanto parrebbe sufficiente, come emerge dal *curriculum* prodotto in atti il presidente ha già svolto attività di componente di commissioni giudicatrici e/o di collaudatore per l'associazione irrigazione ovest sesia nel 2007, 2009, 2017. In sostanza vi è una ricorrenza di rapporti nel contesto di operatività che può giustificare una rapida acquisizione di *curriculum* e autorizzazione dell'incarico.

Deve quindi essere respinto il primo motivo di ricorso.

Quanto alla possibilità di quest'ultima di acquisire supporto esterno, è ammesso in giurisprudenza che la commissione giudicatrice possa, in presenza di puntuali esigenze tecniche, avvalersi di approfondimenti da parte di soggetti terzi.

Secondo Cons. St. sez. V n. 10889/2023, in caso di offerte di particolare complessità (che sia complesso l'intervento ed innovative le soluzioni proposte lo sostiene la stessa ricorrente), l'ausilio dato da tecnici esperti alla commissione "non può di per sé costituire causa di illegittimità della procedura, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale maturato in materia circa l'ammissibilità del ricorso a consulenze esterne da parte della Commissione di gara (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., Sez. III, 15 gennaio 2016, n. 112)".

A ciò si aggiunga che:

l'art. 12.2 del disciplinare, avente ad oggetto lo "scrutinio tecnico" dell'offerta prevedeva che: *"la stazione appaltante si riserva la facoltà di nominare una segreteria con funzioni di assistenza alla commissione giudicatrice nell'attività di verifica ed analisi della documentazione tecnica"*;

non vi è stata alcuna "discriminazione" tra concorrenti, essendo le verifiche state ancorate ad aspetti oggettivi delle offerte (offerta di migliorie in apparente contrasto tra loro per un aspetto e riduzione dei tempi di esecuzione superiori al 50% per l'altro); coerentemente le verifiche sono state necessariamente limitate a quelle offerte che tali aspetti critici presentavano;

non è stata in alcun modo demandata agli ausiliari l'attribuzione di punteggi; agli esperti sono stati formulati puntuali quesiti e le risposte contengono oggettive descrizioni di elementi tecnici e dei rispettivi "pro e contro", rimettendo ogni valutazione (sia in termini, ovviamente, di punteggio, che di complessiva valorizzazione) alla commissione.

In particolare il primo approfondimento tecnico, rivolto al progettista, ha avuto ad oggetto (cfr. doc. 11 p. controinteressata) una proposta di miglioria che veniva descritta da due diversi operatori economici in gara in termini sostanzialmente opposti, in quanto l'uno riprendeva il passo tra le valvole proposto in progetto, indicandolo come il minimo consigliabile, l'altro proponeva, per contro, e tutto al contrario, di ridurlo qualificando la soluzione quale miglioria. Il tecnico ha analizzato i "pro e contro" delle due specifiche problematiche e rimesso, evidentemente, alla commissione il vaglio dei dati tecnici offerti a supporto, senza esprimere né giudizi né punteggi.

Il secondo aspetto di approfondimento ha interessato la sicurezza del cantiere; solo due operatori hanno proposto una riduzione dei tempi di esecuzione di circa il 60%; l'entità della riduzione offerta si è resa evidente nella sua esatta portata all'atto di valutazione dello specifico criterio F. La legge di gara, in conformità ad orientamenti che vedono nei tempi di esecuzione del contratto un aspetto di tipo quantitativa, prevedeva la valorizzazione di questo criterio in termini di pura scala matematica di valori.

L'art. 11.1 del disciplinare, infatti, distingueva i criteri di valutazione dell'offerta tecnica in "D" (discrezionali), "I", tabellari, e "Q", quantitativi. Il criterio F (relativo alla proposta di riduzione di tempi di esecuzione) era appunto qualificato "Q", quantitativo.

Secondo l'art. 11.3 i criteri discrezionali vedevano l'attribuzione del punteggio secondo il meccanismo del confronto a coppie e i criteri quantitativi secondo quello dell'interpolazione lineare, attribuendo il valore di 1 al soggetto portatore della migliore proposta.

Ciò posto, il criterio F valorizzava l'operatore economico che avesse proposto la maggiore riduzione dei tempi di lavoro; precisava altresì che *"viene attribuito un punteggio pari a zero al concorrente che ha presentato una riduzione dei tempi di esecuzione non compatibile con quanto previsto dalla relazione metodologica di cui al sub criterio A.1"*.

La stazione appaltante, a fronte di una proposta di riduzione dei tempi di lavoro che superava del 50% quanto previsto dagli atti di gara, ha richiesto (evidentemente per le sole due offerte che avevano inserito tale rilevante prospettazione) un approfondimento tecnico che verificasse la concreta compatibilità della proposta sia con lo specifico contesto dell'intervento (l'attivazione e disattivazione dei canali alterna periodi di secca e di presenza di acqua, con evidente condizionamento dei tempi e della stessa possibilità di lavoro, così come ovviamente il clima interferisce nel contesto dato con lavorazioni previste in periodi invernali) sia con la sicurezza del cantiere. Entrambe le proposte si

basavano infatti sulla contestuale realizzazione di più lotti con implicazione di maggiori interferenze tra lavorazioni e quindi problematiche di sicurezza e fattibilità.

Anche in tal caso non è stato richiesto né di attribuire punteggi, né tantomeno di valutare le offerte; la richiesta ha riguardato specifici aspetti e, come chiaramente evincibile dal doc. 12 di parte controinteressata, è stata offerta una analisi puntuale di dati oggettivi (puntuali serie storiche di analisi climatiche per chiarire l'effettivo tempo di lavoro a disposizione; numero di personale impiegato e necessario; tempi realistici delle lavorazioni alla luce dei quantitativi previsti da capitolato). L'analisi presenta basi oggettive, si focalizza su aspetti riscontrabili, non trae conclusioni ma individua criticità, rimettendole alla valutazione della commissione.

Da notarsi che, a fronte di una analitica disamina che affronta in termini obiettivi i passaggi delle lavorazioni, nel ricorso introduttivo la ricorrente non si è confronta in alcun modo con il contenuto della relazione limitandosi ad osservare:

- a) che sarebbe *ex se* illegittimo averla acquisita (aspetto già sconfessato);
- b) che in ogni caso i tempi offerti in gara sono presidiati da penali e previsioni di voci di danno per il caso del mancato rispetto;
- c) che la concorrente avrebbe prodotto in gara una certificazione delle tempistiche proposte, non valutata dall'amministrazione e dagli esperti interpellati.

Avendo già superato il punto a), quanto al punto b) è evidente come la disciplina delle penali contrattuali attiene al possibile inadempimento o comunque a fallimenti contrattuali i quali, se pure sempre possibili e come tali sanzionati e giustamente contemplati nella disciplina contrattuale, non per questo rappresentano la fisiologia del contratto o il "risultato" perseguito dall'amministrazione con la gara di appalto. E' evidente che là dove la gara premia la riduzione dei tempi non intende premiare un "numero", salvo "ripiegare" sull'applicazione di sanzioni, ma intende premiare la migliore offerta in termini di attesa concreta realizzabilità dell'obiettivo.

Ovvio poi che la legge di gara si faccia carico anche di garantire la stazione appaltante per il caso in cui il contratto abbia sviluppi patologici in sede esecutiva ma la premialità resta a priori destinata a concrete e fattibili soluzioni. Ne consegue che la previsione di penali non può essere distorta per garantire l'acquisizione di punteggi premiali, precludendo ogni verifica di concreta fattibilità delle caratteristiche premiate.

Quanto alla certificazione la tesi di parte ricorrente, ove coerentemente applicata, porterebbe alla conclusione che, certificando qualsivoglia requisito anche oggetto di espressa valutazione discrezionale ai fini del punteggio tecnico, la commissione sarebbe espropriata dal potere/dovere di esprimere un proprio autonomo giudizio; inoltre la certificazione prodotta in atti, benché rechi nel titolo il termine "cronoprogramma", a leggerne il contenuto, non certifica nulla in termini di plausibilità della durata delle lavorazioni proposte.

La certificazione è rilasciata da un ente internazionale accreditato per la generica verifica di "sostenibilità" ad attesta il "piano di sostenibilità" del cantiere descrivendone singoli aspetti quali scelta dei materiali, gestione dei rifiuti, trasporto, logistica, risparmio energetico, fornitori, prodotti certificati, emissioni in atmosfera. Tutto ciò che la certificazione enuncia con riferimento ai "tempi di lavorazione" è condensato in due righe sotto il titolo "pianificazione temporale" in cui si legge: "*le lavorazioni nel cantiere sono*

pianificate nel cronoprogramma, si rimanda allo stesso per verificare la cronologia temporale e spaziale delle lavorazioni?

In pratica il certificatore assume come dato di fatto acquisito, senza farne alcun vaglio critico, il cronoprogramma proposto dall'operatore economico, non lo analizza, né lo avalla o "certifica" nel suo contenuto concreto ma lo considera presupposto di contesto. Ne deriva che, nel contenuto della certificazione, non vi era alcuna indicazione utile circa l'attendibilità del cronoprogramma e che, fermo che la certificazione non potrebbe comunque inibire la funzione propria della commissione giudicatrice, non si può addurre a vizio delle valutazioni della stazione appaltante il fatto di non aver compiuto una disamina di contenuti inesistenti sul punto di rilievo.

Infine solo con la memoria di replica la parte ricorrente estrapola pochissime righe fuori contesto della relazione del Politecnico (che si compone di circa 60 pagine e ha visto coinvolto un *team* di professionisti), per assumerne la presunta inattendibilità nel merito; a prescindere dall'ammissibilità della tecnica difensiva e della memoria occorre ricordare che l'oggetto del vaglio dovrebbe essere l'attendibilità innanzitutto del cronoprogramma, mai seriamente posto a confronto con le puntuali critiche sollevate dai tecnici.

A puro titolo esemplificativo dell'inconsistenza delle osservazioni tardivamente proposte, tra le critiche vi è quella per cui la valutazione dei tecnici avrebbe utilizzato parametri "presuntivi".

Premesso che in alcuni casi (p. 23 della relazione) la scelta, come evincibile dall'intero contesto, derivata dal fatto che l'operatore economico non ha, egli per primo, talvolta chiarito nella propria offerta l'attrezzatura impiegata per una determinata lavorazione e quindi fornito tutti gli elementi necessari per comprendere la sostenibilità delle tempistiche e i tecnici hanno effettuato il calcolo tenendo conto dell'attrezzatura concretamente indicata da altro operatore economico, il punto contestato dalla ricorrente (p. 39-40) contiene un ordinario ragionamento scientifico che partendo da dati fermi di lavorazione formula ragionevoli ipotesi di lavoro; il punto non è quindi che i tecnici interpellati abbiano condotto indebite analisi "presuntive" ma che in alcuni casi l'operatore economico non abbia chiarito, né nell'offerta né, per altro, in giudizio, la sostenibilità dei tempi di lavorazione. La parte ha genericamente sostenuto di aver proposto soluzioni innovative non comprese dalla commissione; nulla ha argomentato circa la loro concreta coerenza rispetto alle ben concrete e argomentate obiezioni mosse.

Ancora parte ricorrente sostiene che la commissione, acquisite le criticità circa le tempistiche offerte, avrebbe, al più, potuto attribuire il punteggio di 0 al criterio F e non avrebbe potuto ritornare sulla valutazione di altri parametri, quali A.1, B.1, B.2. Premesso che non è dato comprendere l'interesse della ricorrente (che, seguendo la propria impostazione, vorrebbe vedersi azzerare il punteggio invece massimo conseguito per il criterio F), preme osservare che: la valutazione tecnica acquisita non ha concluso per l'assoluta impossibilità del rispetto dei tempi proposti.

Secondo la legge di gara, pertanto, non sarebbe stato legittimo azzerare il relativo punteggio; sono stati invece evidenziati aspetti problematici e/o critici alla luce dell'organizzazione di cantiere proposta.

D'altro canto, secondo la legge di gara, il criterio cronologico F e quello in tema di qualità delle soluzioni organizzative di cui al punto A.1 erano intrinsecamente connessi; ciò è reso palese dalla stessa legge di gara che, per entrambi i parametri, prescriveva un

cronoprogramma; al criterio A.1 è espressamente previsto che *“la relazione dovrà descrivere dettagliatamente le fasi lavorative che consentono la riduzione dei tempi di esecuzione”*; al criterio F è espressamente prescritto che il cronoprogramma deve essere supportato dalla relazione di cui al sub criterio A.1.

Ne deriva che è del tutto fisiologico e conforme alla legge di gara che eventuali criticità del cronoprogramma potessero incidere tanto sul criterio A.1 che su quello F.

Quanto ai criteri B.1 e B.2 si tratta di criteri che hanno attinenza con la relazione chiesta al progettista e non con quella chiesta sulle tempistiche dei lavori; la parte nulla ha per altro dedotto con riferimento alla relazione del progettista.

La presunta modifica dei punteggi è avvenuta nell'ambito dell'unica fase sub-procedimentale di attribuzione del punteggio per l'offerta tecnica e prima che questa si concludesse.

In sostanza la commissione ha formulato una parte di punteggi provvisori; ha ritenuto di acquisire puntuali approfondimenti tecnici; acquisiti questi ultimi ha concluso la valutazione tecnica nel suo complesso tenendo conto degli elementi acquisiti ad ogni fine per cui gli stessi potessero essere rilevanti. Il tutto è avvenuto nell'unica fase di valutazione dell'offerta tecnica e prima che essa fosse formalmente conclusa. Ne deriva che le censure della ricorrente non si appuntano avverso una inesistente e presunta modifica dei punteggi bensì, pur deducendo altro profilo di censura, sempre avverso il complessivo metodo che la commissione ha seguito per formulare il suo giudizio tecnico. Se si aggiunge che, per pacifica giurisprudenza, l'attribuzione dei punteggi appartiene all'elevata discrezionalità della commissione e non è sindacabile se non a fronte di palesi irrazionalità puntualmente dedotte, ritenendo non dedotta alcuna palese irrazionalità dei giudizi, la censura deve essere respinta.

Anche il secondo motivo è quindi infondato.

Con il terzo motivo si adombra un possibile conflitto di interessi dei soggetti esterni che hanno supportato la commissione.

Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023: *“1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione”*.

La disposizione prevede due elementi qualificanti del conflitto di interessi: che il soggetto di cui si contesta l'imparzialità possa in qualche modo incidere su una decisione amministrativa e che detto soggetto abbia *“direttamente o indirettamente”* un interesse finanziario, economico o personale connessa alla medesima decisione.

Il co. 2 dell'art. 16 prevede altresì che la *“percepita minaccia all'imparzialità”* deve essere provata da chi invoca il conflitto. La previsione si pone in soluzione di continuità con l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato nella decisione sez. V n. 5370/2020, secondo cui: *“Nel settore dei contratti pubblici l'ipotesi del conflitto di interessi non può essere predicata in astratto, ma deve essere accertata in concreto sulla base di prove specifiche.”*

La difesa dalla ricorrente si dilunga sul primo presupposto della norma (possibilità o meno dei tecnici interpellati di incidere sugli esiti della gara), tralasciando del tutto il secondo ossia l'onere di indicare (anche solo in termini indiziari ma concreti e non astratti) quale

interesse economico, finanziario o personale i soggetti di cui si contesta la terzietà vanterebbero con riferimento alla gara.

Posto dunque che non vengono neppure dedotti gli elementi indispensabili ai fini dell'integrazione della fattispecie, diviene superfluo valutare se i tecnici avessero o meno una incidenza potenzialmente determinante sugli esiti della gara. Il terzo motivo deve essere respinto.

Con l'ultimo motivo si contesta che la gara sia stata gestita tramite una piattaforma di approvvigionamento digitale non certificata ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 36/2023.

Come evidenziato, dalla difesa della stazione appaltante, la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale prevista dall'art. 26 del d.lgs. n. 36/2023, è entrata in vigore, in forza del regime transitorio dettato dall'art. 225 co. 2 del medesimo codice, l'1.1.2024; il bando di gara è stato pubblicato il 20.12.2023. La normativa teneva in complessivo conto le tempistiche indispensabili per istituire un sistema di certificazione delle piattaforme digitali, demandato, in una prima fase, ad una serie di atti attuativi dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) definiti con progressive determinazioni adottate tra il giugno e il dicembre 2023.

La censura non è quindi pertinente la gara e deve essere respinta.

Da ultimo parte ricorrente evidenzia un errore materiale commesso dalla commissione all'atto di riportare il punteggio nel verbale finale; per stessa indicazione della ricorrente si tratta di errore del tutto ininfluenza ai fini dell'esito della gara, che non ha dunque alcuna incidenza in termini di legittimità della stessa.

Ne deriva l'infondatezza della complessiva impugnazione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile l'intervento di (...);

respinge il ricorso;

condanna parte ricorrente a rifondere a (...) le spese di lite, liquidate, in favore di ciascuna delle due, in € 10.000,00 oltre accessori di legge;

compensa le spese con (...)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Prosperi, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere, Estensore

Luca Pavia, Referendario

L'ESTENSORE

Paola Malanetto

IL PRESIDENTE

Raffaele Prosperi

IL SEGRETARIO